COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

19.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TIZIANA MAIOLO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Scalia: Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (102);

Lia: Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (150);

Mussolini: Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume commessi da pubblico ufficiale (644);

Bassi Lagostena ed altri: Norme per la tutela della libertà sessuale (990);

Mazzuca e Pozza Tasca: Nuove norme a tutela della persona contro la violenza sessuale (1076);

Gritta Grainer ed altri: Delitti contro la libertà sessuale (1572);

Napoli ed altri: Nuove norme sulla violenza sessuale e istituzione del Fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (1938);

Mussolini e Vincenzo Basile: Norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (1982);

Commisso ed altri: Istituzione del Fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (2048);

Moioli Viganò ed altri: Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale (2119);

Aliprandi: Modifiche al codice penale per la tutela della libertà sessuale (2322);

Napoli ed altri: Nuove norme contro la violenza sessuale (2571);

Amici ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2576) 467

Maiolo Tiziana, *Presidente* 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474

Bassi Lagostena Augusta (gruppo FLD) 469

Beebe Tarantelli Carole (gruppo progressisti-federativo) 469, 470, 472

PAG.

Bindi Rosy (gruppo PPI) 469 470

Della Valle Raffaele (gruppo forza Italia) 471 472

De Simone Alberta (gruppo progressisti-federativo) 472

Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo) 468, 470

Li Calzi Marianna (gruppo forza Italia) ... 470 471, 472

Mussolini Alessandra (gruppo alleanza nazionale), *Relatore* 468, 471, 472, 473

PAG.

Ricciardi Edilberto, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 468, 469 470, 472, 473

Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo) 470

Toia Patrizia (gruppo PPI) 471, 472, 473

Vignali Adriano (gruppo misto) 469

ALLEGATO:

Testo dell'articolo 8 della proposta di legge n. 2576 ed ulteriori emendamenti ad esso riferiti 477

La seduta comincia alle 10,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione delle proposte di legge Scalia: Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (102); Lia: Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (150); Mussolini: Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume commessi da pubblico ufficiale (644); Bassi Lagostena ed altri: Norme per la tutela della libertà sessuale (990); Mazzuca e Pozza Tasca: Nuove norme a tutela della persona contro la violenza sessuale (1076); Gritta Grainer ed altri: Delitti contro la libertà sessuale (1572); Napoli ed altri: Nuove norme sulla violenza sessuale e istituzione del Fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (1938); Mussolini e Vincenzo Basile: Norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (1982); Commisso ed altri: Istituzione del Fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (2048); Moioli Viganò ed altri: Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale (2119); Aliprandi: Modifiche al codice penale per la tutela della libertà sessuale (2322); Napoli ed altri: Nuove norme contro la violenza sessuale (2571); Amici ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in sede redigente, delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Scalia: « Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale »; Lia: « Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale »; Mussolini: « Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume commessi da pubblico ufficiale »; Bassi Lagostena ed altri: « Norme per la tutela della libertà sessuale »; Mazzuca e Pozza Tasca: « Nuove norme a tutela della persona contro la violenza sessuale »; Gritta Grainer ed altri: « Delitti contro la libertà sessuale »; Napoli ed altri: « Nuove norme sulla violenza sessuale e istituzione del Fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale »; Mussolini e Vincenzo Basile: « Norme in materia di delitti contro la libertà sessuale »; Commisso ed altri: « Istituzione del Fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale »; Moioli Viganò ed altri: « Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale »; Aliprandi: « Modifiche al codice penale per la tutela della libertà sessuale »; Napoli ed altri: « Nuove norme contro la violenza sessuale »; Amici ed altri: « Norme contro la violenza sessuale ».

Ricordo che l'esame in sede redigente sul provvedimento era già stato completato il 26 settembre, approvando il testo per l'Assemblea. Questa mattina, però, l'Assemblea stessa ha deliberato di rinviare alla Commissione, in sede redigente, il progetto di legge n. 2576 in materia di violenza sessuale, a seguito di una richiesta formulata in tal senso dalla Commissione, al fine di un limitato perfezionamento del testo con un ordine del giorno sostenuto dall'unanimità dei gruppi. In particolare, il rinvio del provvedimento in Commissione è limitato ad un supplemento di riflessione in ordine all'articolo 8 del testo, che introduce l'articolo 609-*septies* del codice penale in materia di procedibilità, a querela di parte e d'ufficio, per le diverse ipotesi di violenza sessuale.

Do la parola al relatore, onorevole Mussolini.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Signor presidente, per una svista evidentemente dovuta alla stanchezza si è omesso di inserire nell'articolo 8 della legge la previsione della perseguibilità a querela della persona offesa anche per i delitti di cui all'articolo 609-*quater*, relativo alla violenza presunta nei minori di anni 14.

L'intenzione che si era manifestata in Commissione ed anche in sede di Comitato ristretto era quella appunto di prevedere in questo caso la perseguibilità a querela della persona offesa, mentre si prevedeva la procedibiità d'ufficio per i reati di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*ter*, con le relative aggravanti, nel caso di soggetto passivo che non abbia compiuto gli anni 14.

Se non apportassimo questa modifica — consistente, lo ripeto, nel prevedere la perseguibilità a querela della persona offesa anche per i reati di cui all'articolo 609-*quater* — si dovrebbe procedere d'ufficio in tale ipotesi.

Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 8, si parla di procedibilità d'ufficio — tra l'altro — nel caso in cui il fatto sia commesso da persona che abbia con il soggetto passivo una relazione di convivenza. L'intento della Commissione era quello di punire il soggetto attivo del reato che fosse, per esempio, convivente della madre della vittima, il quale poteva intrattenere una relazione con il minore. La formula usata nell'articolo 8 può invece essere estesa anche all'ipotesi in cui il minore sia semplicemente ospitato da una persona. L'espressione « relazione di convivenza » risulta quindi estremamente generica ed induce ad equivoci interpretativi.

La collega Tarantelli aveva manifestato una volontà precisa su questo punto — che io comprendo — ma la formula usata nell'articolo 8 — lo ripeto — è estremamente equivoca. La convivenza che si deve prendere in considerazione, infatti, è quella che interviene tra il soggetto attivo del reato e la madre della persona offesa, non tra l'autore del reato e la vittima.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei sottolineare che è necessario intervenire nel senso indicato da ultimo dall'onorevole Mussolini perché potrebbe addirittura sorgere il problema della previsione della procedibilità d'ufficio per gli atti commessi nei confronti di chiunque, anche di un maggiorenne, purché vi sia una relazione di convivenza: mi riferisco, ad esempio, al coniuge o al convivente *more uxorio*.

Ciò avverrebbe se si effettuasse una lettura non complessiva della norma di cui all'articolo 8, comma 1, quarto capoverso, n. 2. Occorre pertanto chiarire che la relazione di convivenza deve riguardare la persona offesa minore e non il maggiorenne.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Non può non apparire pacifica a chi abbia seguito la discussione svoltasi in Commissione l'intenzione di quest'ultima di prevedere la procedibilità a querela nel caso di violenza presunta nei confronti di minori: tra l'altro, questa era una mia proposta.

Convengo comunque con l'onorevole Mussolini sulla necessità di eliminare l'ultima parte del n. 2 del quarto capoverso del comma 1. Vi era infatti una chiara volontà della Commissione di includere tra i

soggetti attivi della violenza presunta nei confronti del minore degli anni 16 – il legislatore vuole infatti radicare un giudizio di disparità nel rapporto tra il soggetto attivo stesso ed il minore – le persone conviventi del genitore, del tutore e così via. È proprio in questo caso, ripeto, che si realizza quella disparità dalla quale il legislatore vuole far discendere la presunzione di violenza; il rapporto generico di convivenza potrebbe invece estendersi, per esempio, al ragazzino pensionante di una signora che abbia un rapporto con la figlia di quest'ultima.

Il rapporto di convivenza in sé può rappresentare certamente un'aggravante – come abbiamo previsto nel caso di violenza *tout court*- ma non può costituire motivo del radicamento di un giudizio di presunta disparità nel rapporto, dal quale far derivare l'applicazione di norme severe come quelle che prevediamo con riferimento all'ipotesi di violenza effettiva. Pertanto, convengo sulla necessità di approvare un emendamento che vada in tal senso.

ADRIANO VIGNALI. Convengo anch'io sulla necessità di eliminare il riferimento alla relazione di convivenza. Pare che la strage che si è recentemente verificata nel sud della Francia sia legata ad una vicenda che interessava un sedicenne ed una quattordicenne: ritengo che ciò dovrebbe aver generato una sorta di pentimento nei colleghi che avevano respinto la nostra impostazione del problema. Il riferimento alla relazione di convivenza, in sostanza, potrebbe generare conseguenze assai negative.

CAROLE BEEBE TARANTELLI. Mi chiedo se non sia possibile precisare meglio l'ipotesi cui intendiamo riferirci. Come ha detto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo, l'eventualità che intendiamo prendere in considerazione è quella relativa alla persona che non sia legalmente sposata con il genitore (o il tutore o gli altri soggetti indicati dalla norma) della vittima ma che intrattenga nell'ambito della famiglia un rapporto di tipo paterno (o materno). Il problema mi sembra un altro, nel senso che noi abbiamo preso in considerazione la relazione di convivenza tra il soggetto attivo del reato ed il minore; il nostro compito ora è quello di specificare che tale relazione intercorre tra il suddetto soggetto attivo ed il genitore, il tutore e così via.

Vorrei sollevare, signor presidente, signor sottosegretario, un'altra questione relativamente alle circostanze aggravanti di cui all'articolo 4; poiché in esso non è stato incluso il fatto commesso dal convivente, se non interveniamo su questo punto il testo presenterebbe una contraddizione con l'articolo 8, che invece fa riferimento proprio al convivente.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È stato ricompreso nell'articolo 8 !

PRESIDENTE. Ricordo che l'oggetto del rinvio in Commissione del provvedimento è limitato all'articolo 8.

ROSY BINDI. Anch'io ritengo che l'attuale formulazione del testo non interpreti la volontà della Commissione; si potrebbe per esempio far riferimento al fatto commesso dal genitore, anche adottivo, dal tutore o dal convivente del genitore, ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura... eccetera. È vero, peraltro, che l'attuale testo non rappresenta la volontà della Commissione, ma è anche vero che quest'ultima intendeva prevedere l'aggravante con riferimento al convivente del genitore.

AUGUSTA BASSI LAGOSTENA. Tenuto conto della volontà della Commissione, propongo di limitarci al convivente del genitore; si potrebbe ovviare al problema, come ha proposto l'onorevole Bindi, stabilendo che se il fatto è commesso da un genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia si procede d'ufficio. Preannuncio la presentazione di un emendamento in tal senso.

MARIANNA LI CALZI. Credo che l'indicazione del convivente del genitore debba essere mantenuta, ma dobbiamo individuare le modalità. Il testo potrebbe essere riformulato prevedendo la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, ovvero da altra persona cui il minore è affidato, dai rispettivi conviventi e dal tutore. La soluzione potrebbe essere quella di riferirsi da ultimo al tutore (il quale in genere non convive con il minore).

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. L'affidamento per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia comprende anche il rapporto...

MARIANNA LI CALZI. È necessario che il punto in questione sia specificato nei termini che ho indicato, ossia che il fatto sia commesso dal genitore, anche adottivo, dall'affidatario, e così via o dai rispettivi conviventi.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor presidente, vorrei intervenire sulla questione del convivente; l'articolo 8 disciplina la procedibilità (o meno) d'ufficio del reato ed il convivente è previsto nell'ipotesi delle aggravanti. Non si comprenderebbe per quale ragione viene prevista l'azione *ex officio* per una parte dei soggetti che rientrano nell'aggravante e non per altri, più precisamente per il convivente.

FELICE SCERMINO. Ci riferiamo a casi di violenza presunta.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poiché si realizzerebbe una chiara disparità, quella parte dell'articolo deve essere mantenuta.

FELICE SCERMINO. Il sottosegretario Ricciardi ha anticipato la mia osservazione; tra i casi di violenza presunta vi è quella che si compie a danno di un minore di anni 16, quando il colpevole ha con quest'ultimo una relazione di convivenza. Quindi, tale relazione è espressamente indicata come un rapporto di fatto tra il colpevole ed il minore. Riferirisi *sic et simpliciter* al convivente del genitore, pur raggiungendo sul piano empirico lo scopo che la Commissione si era prefissa in un primo momento, non realizzerebbe il fine che vogliamo perseguire sul piano sostanziale. Infatti, riferirsi al convivente del genitore, nel caso in cui tale convivenza non ricomprenda il minore, farebbe venire meno il fondamento della violenza presunta. Vi può essere un rapporto di convivenza tra un uomo ed una donna senza che esso coinvolga il minore, il quale può essere temporaneamente affidato ad una sorella, ad uno zio, può vivere in un convitto, in un collegio o in qualche altro posto. È imprescindibile che oltre al fatto che vi sia il rapporto di convivenza con il genitore (padre o madre), tale rapporto in sostanza intercorra tra il colpevole e la vittima, poiché questo è lo scopo della norma.

PRESIDENTE. Onorevole Scermino, credevo che questo aspetto del problema fosse superato dalla proposta della collega Li Calzi.

FELICE SCERMINO. No.

MARIANNA LI CALZI. La nuova formulazione del n. 2 del quarto capoverso del comma 1 potrebbe essere la seguente: « se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, dall'affidatario, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché dai rispettivi conviventi che abbiano una relazione di convivenza con il minore ».

CAROLE BEEBE TARANTELLI. La proposta della collega Bassi Lagostena è la più limpida e la più semplice!

ROSY BINDI. Non condivido l'ipotesi del restringimento alla doppia convivenza: il convivente può essere tale saltuariamente, ma può ugualmente praticare la violenza sul minore. La procedibilità d'ufficio è legata al fatto che il convivente ha un rapporto con la madre. Non condivido, ripeto, il restringimento della

norma derivante dal riferimento alla convivenza con il minore.

PRESIDENTE. La sua osservazione è giusta, ma la Commissione non è riuscita a definire in modo preciso proprio la situazione che lei ha prospettato; infatti, lo stato di pericolo non è determinato soltanto dalla relazione di convivenza. Mi sembra peraltro che anche l'osservazione dell'onorevole Scermino sia fondata.

RAFFAELE DELLA VALLE. Chiedo scusa se intervengo con qualche minuto di ritardo rispetto all'inizio dei lavori. Vorrei qualche chiarimento dal relatore in merito ai motivi per i quali si vuole modificare il punto in questione, che a mio giudizio è abbastanza esaustivo. Vorrei conoscere il motivo che ci induce oggi a ritornare *melius re perpensa* sul punto.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. La Commissione – trattandosi, in questo caso, di ipotesi di reato per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio (con riferimento alla gravità del reato stesso) – aveva inserito nella norma le figure del genitore, del tutore, dell'affidatario. È stato giustamente osservato che una persona può convivere con il padre o con la madre ed intrattenere quindi un rapporto piuttosto stretto, come se fosse il genitore legittimo del minore: la dizione del punto 2) dell'articolo 8 « o che abbia con la persona offesa una relazione di convivenza » è pertanto molto generica. L'onorevole Finocchiaro Fidelbo portava l'esempio di un ragazzino di sedici anni ospite di una persona che gestisce una pensione...

RAFFAELE DELLA VALLE. Se il minore si trova in una pensione non è convivente, bensì coabitante. Il concetto di coabitazione è diverso da quello di convivenza, che implica uno *status* ben più ampio, ben più pregnante, ben più incisivo rispetto al concetto di coabitazione, che è meramente occasionale, accidentale. Ripeto che si tratta di uno *status* ben preciso, nel quale si instaurano rapporti anche sul piano psicologico molto intensi rispetto a quelli esistenti nella relazione di coabitazione, che è meramente accidentale e, oltre tutto, interessa un segmento temporale breve, laddove invece la convivenza è duratura.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. In ogni caso, nelle intenzioni della Commissione il riferimento alla convivenza riguardava il genitore, certamente non il minore: questo è chiaro. Tuttavia, se la giurisprudenza interpreta il rapporto di convivenza come uno *status*, non come relazione di coabitazione, e se ciò risulta chiaro a tutti...

RAFFAELE DELLA VALLE. Desidero aggiungere un'altra considerazione, onorevole relatrice. Ritengo che la dizione « o che abbia con la persona offesa una relazione di convivenza » sia esatta, perché è chiaro che il rapporto diretto è con il genitore, mentre il termine « relazione » implica un elemento di collateralità. Non si tratta, ripeto, di una relazione diretta con il minore, bensì di una relazione che si intende trasferibile sul minore in quanto quella principale, evidentemente, intercorre con il genitore.

Ribadisco, quindi, che a mio avviso la formulazione adottata è buona.

MARIANNA LI CALZI. Un'ulteriore modifica del punto in esame potrebbe essere la seguente: « 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, dall'affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché dai rispettivi conviventi con i quali il minore abbia comunque una relazione di convivenza » ed a questo punto si potrebbe aggiungere: « occasionale, saltuaria o discontinua ».

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. A questo punto, ritengo sia forse preferibile lasciare la formulazione in esame inalterata.

PRESIDENTE. Anch'io sono dell'avviso che la discussione potrebbe considerarsi conclusa, lasciando le cose come stanno.

PATRIZIA TOIA. Non so se il dibattito sul punto si sia concluso. In ogni caso,

mentre ciascuno può riflettere sull'aspetto in esame, vorrei sottoporre ai colleghi un quesito che nasce dal primo rilievo formulato dalla relatrice all'inizio della seduta (che è la vera ragione per la quale la Commissione si è nuovamente convocata in sede redigente).

PRESIDENTE. Si è trattato di un errore, perché la Commissione al riguardo aveva già deciso.

PATRIZIA TOIA. Stando infatti alle decisioni della Commissione, mi sembra che la formulazione dell'articolo 8 di cui stiamo discutendo – convincetemi del contrario – con il riferimento all'articolo 609-*quater* estenda, al di là delle nostre intenzioni (almeno, ciò risulta dalla lettura che io faccio del testo; in caso contrario, spiegatemi come deve essere letto), la querela di parte all'ipotesi del reato compiuto non solo nei confronti del minore degli anni quattordici, ma anche nei confronti del minore che non abbia compiuto gli anni sedici, sebbene nella norma si dica che si procede d'ufficio se il fatto è commesso dal genitore. È giusto citare solo l'articolo 609-*quater* o solo una parte dello stesso? Mi sembra di ricordare – ma sono pronta a ricredermi – che in Commissione si fosse deciso nel modo seguente: si procede a querela di parte nell'ipotesi del minore degli anni quattordici, mentre non si procede a querela di parte nell'ipotesi del sedicenne. Il ragionamento era questo: se è stato lo stesso genitore a commettere violenza, come può sporgere querela?

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Poiché l'articolo 609-*quater* ha per oggetto la violenza presunta, e poiché la norma non riguarda solo il minore degli anni quattordici, ma anche il genitore ed il minore di anni dieci, il problema risulta superato dalla previsione, nell'articolo 8, comma 1, quarto capoverso, del punto 1) – « se il fatto di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*ter* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; » – e del punto 2) (« se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, dal tutore », eccetera.

ALBERTA DE SIMONE. A mio avviso, anziché tentare in qualunque modo di risolvere il problema per intero, è preferibile superarne una parte, e bene. Quindi, aggiungerei la dizione: « il genitore, anche adottivo, e il di lui convivente ». Vorrei che questa proposta fosse presa in considerazione.

MARIANNA LI CALZI. Ribadisco l'opportunità di inserire, dopo la parola « adottivo », le seguenti: « dall'affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché dai rispettivi conviventi ». Preannuncio quindi la presentazione di un emendamento in tal senso.

AUGUSTA BASSI LAGOSTENA. A mio avviso, andrebbe eliminato il riferimento all'affidatario perché, comunque, questa figura è già indicata in colui cui è affidato il minore per ragioni di vigilanza, di cura, di custodia e così via. L'affido familiare si propone fini di vigilanza e di cura: quindi, la fattispecie già rientra nella norma. Riterrei opportuno, pertanto, mantenere la dizione (che peraltro avevo già proposto): « il genitore, anche adottivo, e il di lui convivente ».

RAFFAELE DELLA VALLE. Sono d'accordo.

MARIANNA LI CALZI. Nel momento in cui elaboriamo un nuovo testo credo che l'affidatario abbia diritto ad una menzione, perché l'istituto dell'affido non ha nulla a che vedere con l'affidamento a titolo di cura, istruzione od altro.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei osservare, in relazione a quanto diceva l'onorevole Li Calzi, che sicuramente esiste l'esigenza di individuare precisamente la figura cui vogliamo riferirci; mi sembra però strano che ciò avvenga nella norma di natura processuale mentre un'analoga esigenza è stata ignorata nella disposizione di carattere sostanziale. Pertanto, appare

preferibile sorvolare sul punto per una ragione di euritmia e per evitare di accorgersi in seguito di aver compiuto una valutazione sbagliata.

Vorrei poi sottoporre all'attenzione della Commissione un altro aspetto. Mi sembra erroneo il riferimento all'articolo 609-*ter* che è contenuto nel primo capoverso del comma 1 dell'articolo 8. In questo caso, infatti, si fa riferimento sia all'ipotesi di reato (articolo 609-*bis*) sia alle aggravanti (articolo 609-*ter*). Tale riferimento, a mio avviso, andrebbe quindi soppresso.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Vorrei sottolineare un altro aspetto. Noi stiamo parlando di violenza presunta. Abbiamo previsto che la pena sia della reclusione da 7 a 14 anni se il fatto sia commesso nei confronti di persona minore di anni 10. Nell'articolo 8, il n. 1 del quarto capoverso del comma 1 fa riferimento all'ipotesi di reato di cui all'articolo 609-*bis*: si tratta del caso dello stupro, per il quale quindi è prevista la procedibilità d'ufficio, e non della violenza presunta nei confronti dei minori di 14 anni.

Appare allora necessario prevedere la procedibilità d'ufficio anche nei casi di violenza di cui all'articolo 609-*quater*, ultimo comma, relativa ai minori di 10 anni: si tratta infatti di ipotesi in cui non ha senso parlare di violenza presunta, trattandosi di un vero e proprio stupro.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di atti che sono al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 609-*bis*: in altre parole, di atti sessuali residuali.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Il discorso è un altro: se la cosiddetta violenza presunta colpisce un minore di 10 anni, siamo di fronte – lo ripeto – ad uno stupro, per il quale non possiamo evitare di prevedere una procedibilità d'ufficio.

Preannuncio quindi la presentazione di emendamenti che tengano conto dell'esito del dibattito, in vista di una riformulazione più coerente dell'articolo 8.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo sull'esigenza manifestata dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, sospendo brevemente la seduta per consentire la presentazione degli emendamenti preannunciati.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11,05.

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati gli emendamenti 8.1, 8.4 e 8.5 del relatore, Li Calzi 8.3 e Bassi Lagostena 8.2.

ALESSANDRA MUSSOLINI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 8.1, 8.4 e 8.5 ed esprimo parere contrario sull'emendamento Li Calzi 8.3 e favorevole sull'emendamento Bassi Lagostena 8.2.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta gli emendamenti 8.1, 8.4 e 8.5 del relatore e quanto al resto si associa al parere dell'onorevole Mussolini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Li Calzi 8.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassi Lagostena 8.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

PATRIZIA TOIA. Nell'illustrazione degli emendamenti mi era parso di capire

che il termine « convivente » fosse riferito al genitore, anche adottivo, ed al tutore.

PRESIDENTE. Il tutore, come è stato già detto, non convive in genere con il minore.

Pongo in votazione l'emendamento 8.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, come modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Avverto che l'articolo 8 della proposta di legge n. 2576, come modificato nel corso della discussione a seguito del rinvio del provvedimento deliberato in data odierna dall'Assemblea, sarà trasmesso all'Assemblea stessa ai fini della votazione prevista dall'articolo 96, comma 1, del regolamento.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 29 settembre 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ALLEGATO

Norme contro la violenza sessuale (A.C. 2576 e abb.).

TESTO DELL'ARTICOLO 8 E ULTERIORI EMENDAMENTI AD ESSO RIFERITI.

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies*. — *(Querela di parte. Gratuito patrocinio)*. — I delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*ter* sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*ter* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o che abbia con la persona offesa una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La persona offesa dal reato è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, anche se titolare di redditi superiori a quelli fissati dall'articolo 3 della medesima legge ».

2. Agli oneri derivanti dalla previsione del gratuito patrocinio a spese dello Stato di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, quantificati in lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per l'anno

1995 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 1996 e 1997.

All'articolo 8, comma 1, primo capoverso, le parole: « e 609-*ter* » *sono sostituite dalle seguenti:* « , 609-*ter* e 609-*quater* ».

8. 1.

Il Relatore.

All'articolo 8, comma 1, quarto capoverso, al n. 1) sostituire le parole: « di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*ter* » *con le seguenti:* « di cui all'articolo 609-*bis* ».

8. 4.

Il Relatore.

All'articolo 8, comma 1, quarto capoverso, sostituire il n. 2) con il seguente:

« 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, dall'affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché dai rispettivi conviventi, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che abbia con la persona offesa una relazione di convivenza; ».

8. 3.

Li Calzi.

All'articolo 8, comma 1, quarto capoverso, sostituire il n. 2) con il seguente:

« 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; ».

8. 2.

Bassi Lagostena, De Simone.

All'articolo 8, comma 1, quarto capoverso, aggiungere il seguente numero:

« 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, ultimo comma ».

8. 5.

Il Relatore.